

11. Sciarpa tricolore

Significato

La sciarpa tricolore assume un particolare valore per i funzionari della Polizia di Stato, non soltanto perché simboleggia le delicate e alte funzioni che vengono loro assegnate dalla legge a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ma soprattutto per la solennità che essa conferisce alle attribuzioni esercitate al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini (art. 24 legge 1° aprile 1981, n. 121 "Nuovo ordinamento dell'amministrazione della ps").

Ricevuta la sciarpa tricolore, al termine del loro percorso formativo, essi diventano i fedeli custodi dell'onore della nostra bandiera, memori della storia e delle tradizioni della polizia e del sacrificio estremo della vita ad essa tributato dagli innumerevoli poliziotti caduti nell'adempimento del dovere. Accompagna il funzionario in ogni tappa della sua carriera, essendo testimonianza fedele della "missione" assunta all'atto del giuramento di fedeltà alla Repubblica ed espressione della sua "vocazione" autentica al servizio della gente.

Previsione normativa

La sciarpa tricolore, portata ad armacollo dal funzionario di ps, è l'emblema del magistero di cui egli è investito nei servizi di maggiore rilevanza e rappresentatività. La sua previsione ha origini antiche e risale all'istituzione dell'Amministrazione della ps (legge istitutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza del 30 settembre 1848 n. 798). Agli ufficiali di ps (assessori e delegati) veniva fatto obbligo, infatti, di fregiarsi di un nastro tricolore, da portarsi ad armacollo, ogni qual volta fossero stati chiamati, in pubblico, a esercitare "un atto del proprio ministero". Anche gli apparitori di ps, che assistevano gli assessori nelle città capoluogo di Divisione, nell'eseguire un arresto dovevano qualificarsi, mostrando una medaglia con scritto pubblica sicurezza. Successivamente la legge sulla ps del 1859 perfezionò le modalità di intervento dell'ufficiale di ps, facendo precedere l'intimazione "in nome della legge" a qualunque ordine impartito. Le dimensioni del nastro tricolore di circa 20 cm furono indicate, per la prima volta, all'art. 22 della legge sulla pubblica sicurezza del 20 marzo 1865 n. 2248 (allegato B). La sua tipologia, però, fu differenziata a seconda della qualifica rivestita. Per i questori, gli ispettori e i delegati di 1^a classe, essa doveva essere di seta e avere alle due estremità fiocchi d'argento. Mentre per gli altri delegati e per gli applicati era in lana coi fiocchi dello stesso materiale. I questori, peraltro, facevano uso della sciarpa tricolore cinta al fianco, come ulteriore segno di differenziazione e di autorità. Nell'art. 3 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla ps del 30 giugno 1889, datato 8 novembre 1889 n. 0517 - 3^a serie, muta la dizione "nastro tricolore" in quella di "sciarpa tricolore". Se ne prescrive il ricorso nelle ipotesi espressamente indicate di scioglimento di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico. Anche in questo caso l'invito e le intimazioni del funzionario di ps dovevano avvenire "in nome della legge". In sua assenza, gli stessi obblighi spettavano agli ufficiali o sottufficiali dei reali Carabinieri, che dovevano, però, vestire la divisa. Nel 1901 ai funzionari di pubblica sicurezza venne fatto obbligo "di trovarsi sempre in grado di fare uso di sciarpa tricolore (...) non solo nelle occasioni in cui debbono presentarsi al pubblico, ma anche quando debbono procedere a qualche atto del loro ministero fuori d'ufficio" (art. 112 del rd 12 dicembre 1901 n. 512 – regolamento per i funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza). La dimensione della sciarpa fu confermata, così come la sua differente tipologia, a seconda della qualifica: "Per gli ispettori generali, per i questori e per i commissari è in seta ed ha, alle due estremità, fiocchi in argento; per i vice-commissari e per i delegati è in lana, coi fiocchi pure in lana" (art. 113 del citato regolamento). Nulla fu innovato col regolamento per gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza rd del 31 agosto 1907 n. 725.

Con l'emanazione del rd 18 giugno 1931, n. 773 tulps, vennero prescritti strumenti operativi precisi, tuttora contemplati dal vigente ordinamento, ispirati al carattere di tassatività e della stretta interpretazione a tutela del diritto di riunione, anche quando la legge ne consente la limitazione con il mezzo della forza. In sintesi essi prevedono che la comunicazione dell'ordine di scioglimento ai destinatari deve avvenire in maniera del tutto palese e reiterata con squilli di tromba o intimazioni date ad alta voce: segnali ripetuti più volte evidentemente con lo scopo di essere più facilmente intesi. Quando è proprio necessario impiegare la forza, questo non può avvenire prima che il relativo ordine venga impartito dal funzionario di ps, responsabile del servizio di ordine pubblico, che deve essere

facilmente riconoscibile. Chi impartisce l'invito (rectius, ordine) allo scioglimento delle riunioni o degli assembramenti deve, infatti, indossare la divisa, o nel caso del funzionario di ps, deve portare sempre ad armacollo la sciarpa tricolore e far precedere l'invito stesso dalle parole "in nome della legge" (art. 24 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 – Gu n. 149 del 26/06/1940 – Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del tulps 18 giugno 1931, n. 773). Il sindaco, nei comuni in cui manca il funzionario di ps, è autorità locale di ps, ma non può sciogliere coattivamente la manifestazione (art. 22 tulps e 24, 26, 27, reg. ps). In caso di omesso avviso ed in caso d'urgenza, può tuttavia impedire che la riunione possa avere luogo o vigilarne lo svolgimento, riferendone subito al questore per gli ulteriori provvedimenti.

La tipologia e le modalità d'uso della sciarpa tricolore vengono indicate alla tabella 43/17 del dm 19 febbraio 1992, concernente le caratteristiche delle divise degli appartenenti alla Polizia di Stato (confermata dal dm 4 ottobre 2005 n. 559/A/1/753.M.14.2/1 art. 10: "È abrogato il dm del 19 febbraio 1992, in quanto sostituito dal presente decreto. Le tabelle allegate restano in vigore fino a quando, nel rispetto delle disposizioni generali previste dal presente provvedimento, non verranno modificate, integrate o sostituite con decreto del capo della Polizia"). La legge 21 febbraio 2006, n. 49 (di conversione del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272), reca, tra l'altro, alcune disposizioni integrative del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale". Tra le norme in essa previste vi è l'art. 1 ter, comma 1, lett. b) e commi 2 e 3, che designa una nuova disciplina penale (art. 497 ter cp) ed amministrativa (modificazione dell'art. 28 del tulps) della produzione, detenzione ed uso dei segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso presso i corpi di polizia.

Il nuovo art. 497 ter del cp (possesso dei segni distintivi contraffatti) punisce:

chiunque illegalmente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;

chiunque illegalmente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti di cui al punto 1 ovvero illecitamente ne fa uso.

Per detto reato sono previste le stesse pene contemplate dall'articolo 497 bis cp.

Devono ritenersi per contrassegni di identificazione:

gli oggetti e accessori idonei a identificare i predetti pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni quando non vestono l'uniforme, quali le placche metalliche di riconoscimento, la sciarpa tricolore di cui all'art. 24 del regolamento di attuazione al tulps e i segnali distintivi di cui all'art. 24 del regolamento di attuazione al codice della strada;

le uniformi che, in quanto tali, sono capaci di identificare inequivocabilmente il personale;

gli accessori alle uniformi, quali fregi e gli altri segni distintivi aventi la medesima funzione;

le livree e i contrassegni identificativi dei mezzi in dotazione.